

§ 4.1.62 - L.R. 21 giugno 2016, n. 8.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2016 – 2018 – 1° PROVVEDIMENTO

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 23/06/2016)

Art. 1

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2016-2018, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l'anno finanziario 2016

entrate di competenza per euro 155.919.592,65 e di cassa per euro 121.274.697,18 autorizzati impegni di spesa per euro 155.919.592,65 e pagamenti per euro 121.274.697,18;

- per l'anno finanziario 2017

entrate di competenza per euro 159.901.967,60 e autorizzati impegni di spesa per euro 22.528.598,75;

- per l'anno finanziario 2018

entrate di competenza per euro 156.692.174,39 e autorizzati impegni di spesa per euro 22.482.845,00.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018))

1. L'articolo 5 della l.r. 28/2015 è sostituito dal seguente:

“ *Articolo 5*

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2016 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria regionale 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte V;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 nell'importo di euro 35.470.954,65 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte IV;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.912.687,86 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 42/2014 nell'importo di euro 46.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 30.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2016/2018, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2018 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ”.

Art. 3

(Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. La quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2015 applicata al bilancio di previsione 2016 nell'ammontare di euro 34.644.895,47 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti ai seguenti programmi ed è suddivisa in una quota accantonata per euro 3.908.442,08 e in una quota vincolata per euro 30.736.453,39.

2. L'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 34.644.895,47 per il finanziamento delle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2016
1	03	648.809,12
1	08	26.064,15
1	10	3.908.442,08
4	04	893.264,00
7	01	665.402,75
8	02	3.105.477,86
9	01	4.525.245,10
9	04	23.944,34
9	08	11.343.189,75
10	05	1.158.616,80
11	01	1.897.250,00
11	02	148.456,80
12	02	92.845,08
12	06	1.885.647,84
12	07	82.826,00
13	01	1.016.155,00
14	01	4.910,00
14	02	1.674.880,14
15	03	47.586,31
18	02	1.495.882,35

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.